



VADEMECUM PER TUTORI VOLONTARI DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA)

10/2022

I QUADERNI DEI DIRITTI

AGGIORNAMENTO ANNO 2024

PAGINE 30, 31, 32

1. La partecipazione alla fase di identificazione e di accertamento dell'età

Qualora, al momento della nomina del tutore volontario, il minore sia giunto da poco in Italia, potrebbe capitare che non siano ancora terminate le procedure per l'accertamento della sua identità ed età.

Questa fase, particolarmente complessa e delicata, deve allora avvenire alla presenza del tutore e con il supporto di un mediatore culturale.

Nel momento in cui il minore viene rintracciato (alla frontiera o sul territorio), oppure si presenta spontaneamente, l'Autorità di PS rintracciante, o presso la quale viene accompagnato, procede alla sua prima identificazione, intesa, in questo caso, come attività diretta a stabilire l'identità anagrafica di una persona (nome, cognome, luogo e data di nascita).

Essere immediatamente identificati come persona minorenni o maggiorenne è fondamentale per l'accesso ai diritti ed al sistema di protezione dei MSNA (divieto di respingimento ed espulsione, rilascio di un permesso di soggiorno per minore età, accoglienza in strutture dedicate ai minori evitando situazioni di promiscuità).

Al momento della prima identificazione, l'Autorità di PS redige un verbale di affidamento con i dati raccolti ed il minore viene poi trasferito nella struttura di accoglienza in cui è prontamente collocato.

L'Autorità di PS dà avviso alla Procura della Repubblica presso il TM ed al TM per l'apertura della tutela e la nomina del tutore, nonché per la ratifica dell'accoglienza.

La prima identificazione è un momento quasi sempre concitato, considerato che i minori arrivano spesso stanchi e provati per il viaggio e necessitano di un primo soccorso umanitario. Peraltro, non sempre l'Autorità di PS riesce a reperire un mediatore culturale della lingua madre del MSNA: spesso i minori sono intimoriti dalla divisa a causa delle esperienze, purtroppo traumatiche, vissute nel Paese di origine, nei Paesi di transito o nel corso del viaggio hanno ricevuto informazioni fuorvianti o i trafficanti hanno suggerito di mentire sulla loro identità.

La priorità è data all'assistenza umanitaria del minore ed al suo collocamento nella struttura di accoglienza.

Quasi sempre il minore, in questa fase, non esibisce eventuali documenti identificativi - che spesso ha solo in fotografia - e i relativi dati raccolti risultano frequentemente sbagliati (ad esempio inversione di nome e cognome, nome del clan/tribù in luogo del cognome per incomprendimento del significato del cognome, traslitterazioni, erroneità

della data di nascita per mancata conoscenza dell'esatto giorno o mese di nascita, ma anche per errore nella conversione dell'anno dal calendario utilizzato nel Paese di origine a quello gregoriano).

Spesso questi errori emergono già durante il primo colloquio con il minore presso la struttura di accoglienza, volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione.

Se il minore è in possesso di un documento d'identità corredato di fotografia, anche scaduto, egli deve presentarlo alle Autorità per la sua corretta identificazione. Pur non rappresentando una prova certa, anche un documento senza fotografia (ad esempio un certificato di nascita o scolastico) può essere utile alla sua corretta identificazione. In caso di dubbio sull'età dichiarata questa può essere accertata anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari, ma soltanto quando non sia emersa una possibile esigenza di protezione internazionale.

Qualora il minore non sia in possesso di un documento e permangano dei dubbi fondati sull'età dichiarata e/o sull'autenticità del documento presentato, la Procura della Repubblica presso il TM, dietro apposita istanza, potrà disporre l'accertamento sociosanitario per la determinazione dell'età.

Minore e tutore devono essere informati degli esami che verranno compiuti e prestare il necessario consenso.

L'accertamento deve essere svolto entro 60 giorni in un ambiente idoneo e da un'équipe multidisciplinare, in presenza di un mediatore culturale e usando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, senza svolgere esami che possano compromettere lo stato psicofisico del minore, come previsto dal «Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati», del 9 luglio 2020.

Il risultato dell'accertamento deve essere comunicato a minore e tutore e la relazione deve contenere il margine di errore presunto.

All'esito della procedura di accertamento, il TM emana il provvedimento di attribuzione dell'età. Nel caso di esito incerto, la minore età è presunta per legge.

Stabilita la maggiore età, l'interessato ha il diritto di impugnare il provvedimento del Tribunale davanti alla Corte di Appello competente, che deve decidere d'urgenza entro 10 giorni.

Durante tale periodo, ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso.

Nelle more della procedura di accertamento dell'età, il minore ha diritto a restare nel centro di accoglienza per MSNA in cui è stato collocato.

PAGINE 34, 35

3. La richiesta di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale

Il minore straniero non accompagnato deve essere iscritto obbligatoriamente al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) dall' esercente, anche in via temporanea, la responsabilità genitoriale o dal responsabile della struttura di prima accoglienza ed accedere a tutti i tipi di cura e prestazioni fornite.

Egli ha diritto all'iscrizione anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno per minore età.

Di regola, l'iscrizione ed il rilascio della tessera sanitaria sono subordinati all'attribuzione del codice fiscale (CF).

Al momento dell'appuntamento per la domanda di permesso di soggiorno viene consegnato un cedolino con il quale, all'Agenzia delle Entrate, viene attribuito il CF; successivamente, all'Anagrafe Sanitaria, con la presentazione del CF, viene rilasciata la tessera sanitaria.

In alcune realtà regionali e/o territoriali per ottenere il rilascio del CF si fa riferimento invece alla circolare esplicativa dell'Agenzia delle Entrate del 2022 emanata per garantire l'attribuzione del CF a tutti i minori che ne sono sprovvisti (la normativa italiana infatti prevede che tutti i minori, anche se "irregolari", hanno diritto all'assistenza sanitaria), secondo la quale: *"Le richieste di attribuzione del codice fiscale relative ai minori stranieri devono essere presentate agli uffici dell'Agenzia delle Entrate dalla struttura ASL tenuta all'iscrizione al SSN dei soggetti stranieri in oggetto"*.

Le prestazioni sanitarie per MSNA dovrebbero essere erogate in regime di esenzione dal pagamento del ticket sanitario (codice di esenzione X 24). Si rammenta, tuttavia, che la tutela della salute è materia c.d. concorrente tra Stato e Regioni (art. 117 Cost.), con l'eventualità di variabili da Regione a Regione. Nello specifico, in Friuli Venezia Giulia, è prevista l'esenzione soltanto per i primi tre mesi dal rilascio della tessera sanitaria.

Il tempo che decorre per il rilascio del CF può essere anche relativamente lungo. In questo periodo il minore non ha nessuna copertura sanitaria e, in caso di necessità, per problematiche di salute intercorrenti, si può fare, temporaneamente, richiesta di attribuzione del codice STP (Straniero Temporaneamente Presente), che permette a tutti gli "irregolari" di accedere ai servizi sanitari urgenti, essenziali e continuativi.

Di regola, la struttura di accoglienza si occupa delle questioni sanitarie ordinarie, quali, ad esempio, l'accompagnamento alle visite; **il tutore è chiamato in causa nei casi di particolare gravità o eccezionalità, per esempio, la vaccinazione o un intervento chirurgico per il quale è necessario il suo consenso firmato**, salvo casi di necessità ed urgenza (ad esempio un intervento salvavita, in cui il consenso non viene richiesto). **Il tutore può comunque interessarsi ed essere interessato anche delle questioni ordinarie.**

Un aspetto delicato della tutela della salute, è senz'altro la valutazione dello stato di salute psicologico del minore nel caso in cui manifesti eventuali disturbi. Tale valutazione non potrà prescindere dallo specifico contesto culturale di provenienza o appartenenza e dalla conoscenza del suo viaggio. In questi casi è fondamentale la collaborazione tra tutore, struttura di accoglienza, Servizi sociali del Comune affidatario e Servizi sanitari specifici.

PAGINE 36, 37, 38, 39, 40

5. Il supporto al minore rispetto alle scelte per la sua accoglienza e integrazione

I minori devono essere accolti in una struttura dedicata esclusivamente a loro e adeguata.

Esistono diverse tipologie di strutture di accoglienza, con differenti *standard* minimi.

In ogni caso, nella struttura in cui alloggia, devono essere garantiti tutti i diritti che la legge attribuisce al minore e questi deve essere accolto in maniera decorosa.

Devono quindi essergli garantiti vestiti propri della stagione e biancheria intima, prodotti per l'igiene personale, alimenti in quantità sufficiente, eventuale *pocket money*, il corso per l'apprendimento della lingua italiana e l'assistenza legale e psicologica.

È compito del tutore vigilare che il minore tutelato sia collocato in un centro adeguato.

Nel caso in cui il minore dovesse riferire al tutore un disagio relativo alla struttura in cui è accolto, oppure il tutore ritenga che i servizi erogati dalla struttura siano lontani dagli *standard* previsti dalla legge, egli può chiedere un confronto con il responsabile della struttura stessa e se, all'esito dell'incontro, dopo opportuna valutazione, permangono ancora dei dubbi, il tutore può rivolgersi ai Servizi sociali del Comune affidatario e/o al Presidente del TM, per ulteriore confronto ed eventualmente sollecitare una verifica delle condizioni di accoglienza.

All'interno della struttura di accoglienza i MSNA devono ricevere il necessario supporto nella definizione del proprio **progetto di vita**, quale strumento per la realizzazione del loro percorso verso l'integrazione e l'autonomia.

Deve quindi essere fatta una valutazione di quale possa essere, tra tutte quelle possibili, la soluzione migliore per costruire un progetto di vita duraturo.

Al centro del progetto di vita del minore si colloca il PEI - progetto educativo individualizzato - che deve essere ritagliato a misura del singolo minore, nel suo superiore interesse.

La misura dell'accoglienza del MSNA termina al compimento della maggiore età e la fase di transizione, da minore a maggiore età, è un periodo particolarmente delicato.

È importante che il tutore, insieme agli altri attori coinvolti nel sistema di protezione, in particolare la struttura di accoglienza e i Servizi sociali del Comune affidatario, supportino il minore che si avvicina al compimento dei 18 anni e deve prepararsi ad uscire dalla struttura di accoglienza, a convertire il suo permesso di soggiorno ed a proseguire il suo percorso di integrazione in Italia.

Al compimento della maggiore età, il permesso di soggiorno dei MSNA affidati, ai sensi dell'art. 2, della legge 184/1983, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo della DG dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro, ovvero che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile, può essere convertito in un permesso di soggiorno per motivi di studio, accesso al lavoro o di lavoro subordinato o autonomo (art. 32, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, c.d. Testo unico immigrazione).

La domanda di conversione del permesso di soggiorno deve essere presentata con *kit* postale, a partire da 60 giorni prima del compimento della maggiore età, nel qual caso deve essere presentata dal tutore e comunque entro i 60 giorni successivi.

Alla domanda di conversione del permesso di soggiorno devono essere allegati:

- copia del passaporto o dell'attestato di identità rilasciato o convalidato dalla rappresentanza diplomatico-consolare del Paese di origine;
- copia del permesso di soggiorno o ricevuta della richiesta;
- ove necessario (la maggioranza dei casi), richiesta di parere inoltrata alla DG Immigrazione e sua eventuale risposta;
- provvedimento inerente alla tutela e/o all'affidamento;

- documentazione attestante il percorso di integrazione sociale svolto dall'interessato durante la minore età e quello eventualmente da realizzare successivamente (ad esempio copia del certificato di iscrizione scolastica, del certificato di iscrizione al Centro per l'impiego o del contratto di lavoro e/o busta paga).

Ai fini della conversione è quindi fondamentale che il minore:

- sia in possesso di un passaporto valido o di un titolo equipollente;
- sia iscritto a un corso di studio o, in alternativa, al Centro per l'impiego, se il minore non studia e lavora, ovvero ancora svolga un'attività lavorativa con regolare contratto di lavoro;
- abbia la disponibilità di un alloggio successivamente al termine della misura dell'accoglienza in struttura, purché attestato dalla dichiarazione di ospitalità;
- sia entrato in Italia da almeno 3 anni e abbia seguito un progetto di integrazione sociale e civile (caso meno frequente), oppure sia sottoposto a tutela o affidato e abbia richiesto e/o ottenuto un parere positivo da parte della DG Immigrazione (tale parere dev'essere stato almeno richiesto).

Per i minori sottoposti a tutela e arrivati in Italia da meno di 3 anni (la maggioranza dei casi) la richiesta di parere deve essere inviata non prima dei 90 giorni dal compimento della maggiore età e non oltre i 60 giorni successivi.

La richiesta di parere va inoltrata attraverso il Sistema Informativo Minori (SIM), a cui hanno accesso esclusivamente i Servizi sociali dei Comuni affidatari, oppure, in maniera alternativa ed eccezionale, attraverso l'invio della Scheda G (che si trova alla pagina

<https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/Modulistica/Documents/Minori%20stranieri%20non%20accompagnati,%20documentazione/scheda-G-Richiesta-di-parere-ai-sensi-dell-art-32-del-dlgs-n-286-1998.odt>)

agli indirizzi: minori.art32@pec.lavoro.gov.it o minori-art32@lavoro.gov.it.

Il parere non deve essere richiesto quando:

- il MSNA è presente in Italia da almeno 3 anni e all'interno di un progetto di integrazione sociale da almeno 2 anni;

- il MSNA è stato affidato a parente entro il 4° grado, anche se ancora in possesso di un permesso di soggiorno per minore età, anziché di un permesso per motivi familiari;
- il MSNA è in possesso di un permesso di soggiorno per protezione internazionale;
- il TM abbia decretato il cd. “prosieguo amministrativo” (si veda box successivo).

L'espletamento di tale procedura è, di regola, svolto da un operatore della struttura di accoglienza e/o dai Servizi sociali del Comune affidatario del minore e il tutore ha un compito di vigilanza.

La richiesta di parere rappresenta soltanto uno degli obblighi burocratici prodromici e fondamentali alla presentazione della domanda di conversione del permesso di soggiorno, al raggiungimento della maggiore età.

Uno di questi è senz'altro quello della richiesta del passaporto, presso l'Autorità diplomatica del Paese di origine del minore. Le prassi variano a seconda del Paese di provenienza. Si tratta di una procedura gravosa e spesso aleatoria e per questa ragione è necessario iniziare a muoversi precocemente e, in caso di fallimento, avere il tempo di trovare delle soluzioni alternative.

Al fine del buon esito della procedura di conversione del permesso di soggiorno e del percorso di integrazione del minore è quindi molto importante che egli sia precocemente e correttamente informato della necessità di attivarsi per la richiesta di documenti di identità al Paese di origine, attraverso i suoi familiari, e/o presso le Autorità diplomatiche del Paese di origine in Italia (**esclusi chiaramente i richiedenti protezione internazionale**) e dell'importanza di seguire con impegno i percorsi formativi e di integrazione possibili.

Accompagnare il minore alla maggiore età significa, per il tutore, supportarlo, insieme agli operatori della struttura di accoglienza e ai Servizi sociali del Comune affidatario, nella costruzione di un **progetto di vita duraturo e sostenibile** dopo il compimento della maggiore età, verificando che egli abbia ben compreso le procedure e affiancandolo, ove necessario, per la preparazione dei documenti necessari.

PROSIEGUO AMMINISTRATIVO

L'art. 13, co. 2, della legge 47/2017, rubricato “Misure di accompagnamento verso la maggiore età e misure di integrazione di lungo periodo”, prevede che quando un MSNA, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessiti di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia, il TM, anche su richiesta dei Servizi sociali del

Comune che ha in carico il minore, può disporre, con decreto motivato, l'affidamento ai Servizi sociali, comunque non oltre il compimento del 21° anno di età.

I Servizi sociali del Comune che ha in carico il minore, ma, si ritiene, anche lo stesso minore, il tutore o il responsabile della struttura di accoglienza dove egli si trovi accolto, possono proporre istanza al TM, affinché questo decida sul “prosieguo amministrativo” e dunque sull'affidamento ai Servizi sociali dello stesso, per il tempo necessario al completamento del percorso di inserimento sociale iniziato, non oltre il compimento del 21° anno di età (il percorso peraltro potrebbe esaurirsi anche prima dei 3 anni, ovvero nell'arco di qualche mese). Di seguito alla decretazione del “prosieguo amministrativo” da parte del TM, il neomaggiorenne potrà chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per integrazione biennale, valido non oltre il compimento del 21° anno di età. Il permesso di soggiorno può essere convertito. Per la sua conversione non è previsto l'invio della richiesta di parere alla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione.

PAGINE 40, 41 42, 43, 44, 45

6. La richiesta di protezione internazionale e l'accompagnamento durante la procedura di riconoscimento

Qualora le Autorità del loro Paese non offrano protezione, gli stranieri extracomunitari e gli apolidi, inclusi i MSNA, hanno il diritto di presentare domanda di protezione internazionale allo Stato italiano, se:

- si trovano fuori dal loro Paese di origine o di ultima residenza;
- hanno il timore fondato di essere perseguitati per il loro gruppo etnico, la loro religione, la loro nazionalità, le loro idee o le loro opinioni politiche, l'appartenenza a un determinato gruppo sociale;

oppure

- potrebbero subire un grave danno dovuto a conflitti armati o violenza indiscriminata, al rischio di essere condannati a morte o di subire torture o altri trattamenti disumani e degradanti in caso di ritorno nel loro Paese.

Se il minore tutelato, opportunamente informato dei suoi diritti, ha manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale, ma, al momento della nomina del tutore, non è stato accompagnato all'Ufficio Immigrazione della Questura territorialmente competente per la registrazione della domanda (compilazione del

modello C3), è compito del tutore accompagnarlo e firmare, insieme al minore, la domanda di protezione internazionale.

MSNA RICHIEDENTE ASILO E REGOLAMENTO DUBLINO III

Il cd. Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, n. 604, o Regolamento Dublino III, è una fonte normativa europea, applicata in tutti gli Stati dell'Unione, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda di protezione internazionale presentata in uno Stato membro da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide. Il criterio principale è quello del Paese di primo arrivo dello straniero e, pertanto, incaricato di trattare la domanda di protezione internazionale dello straniero.

Ciò significa, per esempio, che se uno straniero è entrato nell'Unione Europea in Portogallo, ma poi ha raggiunto la Francia e lì ha presentato domanda di protezione internazionale, lo Stato competente a trattare la sua domanda è il Portogallo, in quanto Paese di primo ingresso e deve quindi essere trasferito dalla Francia al Portogallo.

Il Regolamento Dublino III prevede particolari garanzie a favore dei MSNA richiedenti asilo.

Nello specifico, l'art. 8, è dedicato ai "Minori" e prevede che, in caso di MSNA richiedente asilo, lo Stato competente a trattare la sua domanda di protezione internazionale è quello dove si trova legalmente il padre, la madre, un nonno o un fratello o un altro adulto responsabile, in base alla legge dello Stato in cui quest'ultimo si trovi.

Questo significa, per esempio, che se un MSNA è entrato nell'Unione Europea in Grecia, ha fatto domanda di protezione internazionale in Italia e ha il padre legalmente soggiornante in Germania, lo Stato competente a trattare la sua domanda è la Germania e deve essere quindi trasferito in quel Paese e ricongiunto con il padre.

Questa è la norma sulla quale si fonda anche il ricongiungimento familiare dei MSNA richiedenti asilo a cui abbiamo accennato prima.

Nel caso in cui ci siano più parenti o familiari regolarmente soggiornanti in più Stati, lo Stato competente si determina a seguito di valutazione del superiore interesse del minore.

In mancanza di familiari o parenti, lo Stato competente a trattare la domanda di protezione internazionale del MSNA è quello nel quale ha presentato tale domanda.

Questo significa che, per esempio, se il MSNA è entrato nell'Unione Europea in Ungheria e successivamente ha presentato domanda di protezione in Italia, dove si trova e non ci sono parenti, o familiari, in altri Paesi europei, lo Stato competente è l'Italia.

La Corte di Giustizia, con sentenza del 6 giugno 2013 C-648/11, ha infatti chiarito che, in tal caso, la competenza spetta allo «*Stato membro nel quale si trova tale minore dopo avervi presentato una domanda di asilo*».

In questo modo, i minori sono stati sottratti alla possibilità di essere trasferiti verso Stati dove non hanno nessuno che si occupi di loro.

Nel caso in cui, al momento della registrazione della domanda di protezione internazionale del minore presso l'Ufficio Immigrazione (C3), emerge l'evidenza Dublino, ossia risulti che il minore ha già presentato domanda in altro Paese di protezione, è opportuno inviare una richiesta motivata, via *mail*, all'Unità Dublino di Roma, per chiedere la decretazione della competenza dello Stato italiano a trattare la domanda del minore (PEC: servizi.civili@pecdici.interno.it).

Diversamente, la CT competente non può convocare il minore per l'intervista.

Dopo la registrazione della domanda di protezione internazionale del minore è opportuno darne comunicazione alla CT competente, per Trieste tramite la *mail* rifugiati.trieste@interno.it e la PEC rifugiati.trieste@pec.interno.it, mentre per Udine tramite la *mail* rifugiati.udine@interno.it e la PEC rifugiati.udine@pec.interno.it.

Nella comunicazione va richiesto l'esame prioritario della domanda, a cui il minore ha diritto in quanto vulnerabile e vanno allegati l'atto di nomina del tutore ed il verbale di giuramento. Inoltre è opportuno evidenziare la lingua madre del minore, per l'individuazione corretta dell'interprete per l'intervista e allegare altre informazioni o documenti, utili per il corretto svolgimento della stessa (per esempio, la preferenza che il funzionario sia maschio o femmina, la disabilità o la malattia o il disagio psichico del minore, se si tratta di un minore vittima di tratta o grave sfruttamento lavorativo o se presenta altre situazioni di specifica vulnerabilità, è utile segnalarle alla CT, eventualmente allegando documentazione anche medica a supporto).

Il colloquio personale in CT rappresenta un momento fondamentale per il buon esito della procedura di riconoscimento della protezione.

L'esame prioritario della domanda di protezione del minore è un diritto, ma va valutato, insieme al minore e all'equipe della struttura di accoglienza, se questi sia effettivamente pronto a sostenere l'intervista. Qualora il minore necessiti di

un periodo di tempo per prepararsi, è comunque opportuno dare comunicazione motivata alla CT.

Il supporto del tutore è fondamentale in tutte le fasi della procedura di riconoscimento della protezione internazionale e senza la sua presenza il minore non può sostenere l'intervista in CT.

È importante che il tutore sia presente anche nella fase preparatoria dell'intervista in CT, partecipando ai colloqui antecedenti e spiegando la procedura al minore, con il **supporto di un mediatore culturale**, ove necessario, affinché entrambi arrivino preparati a quel momento così importante anche sotto il profilo emotivo.

Durante questa fase, è fondamentale la collaborazione con l'operatore legale e, ove necessario, con lo psicologo della struttura di accoglienza.

L'intervista in CT avviene alla presenza, oltre che del minore e del tutore, di un funzionario, che formula le domande al richiedente protezione e di un interprete, che traduce e veicola la comunicazione tra il funzionario ed il richiedente asilo. È possibile, inoltre, chiedere anticipatamente, alla CT, che sia autorizzato a presenziare all'intervista anche il personale di supporto, per esempio, lo psicologo o un operatore, con il quale il minore abbia instaurato un rapporto di particolare fiducia ed eventualmente di un avvocato.

Le domande formulate e le risposte date dal minore durante l'intervista vengono raccolte in un verbale che, al termine dell'intervista, deve essere letto con attenzione dal tutore e dal minore e deve essere firmato, una volta verificata la correttezza dei dati anagrafici riportati e delle informazioni raccolte. Una copia del verbale viene consegnata al minore. All'esito dell'intervista, la CT si riunisce collegialmente e può:

- riconoscere la protezione internazionale in una delle forme possibili, *status* di rifugiato o protezione sussidiaria;
- riconoscere i presupposti per il rilascio da parte della Questura di un permesso di soggiorno per "protezione speciale", "cure mediche" o "calamità naturale";
- non riconoscere nessuna protezione ed eventualmente invitare la Questura al rilascio di un permesso di soggiorno per minore età.

La decisione della CT viene, di regola, notificata via PEC alla struttura di accoglienza in cui si trova collocato il MSNA e va poi comunicata al minore e al tutore con il supporto di un mediatore culturale.

In caso di riconoscimento della protezione internazionale, il minore dovrà essere accompagnato all'Ufficio Immigrazione, per la richiesta del permesso di soggiorno elettronico per asilo politico o protezione sussidiaria, con validità di 5 anni.

In caso di riconoscimento di una forma di protezione non internazionale, ma prevista da norme italiane, il minore potrà essere accompagnato all'Ufficio Immigrazione, per la richiesta del permesso di soggiorno elettronico per tale protezione.

In caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, il minore, opportunamente informato, potrà impugnare la decisione negativa della CT, con il patrocinio di un avvocato (si veda il paragrafo 9) e la rappresentanza legale del tutore, entro 30 giorni dalla notifica. Il Tribunale Ordinario con sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale, libera circolazione nell'UE, in Friuli Venezia Giulia, è quello di Trieste. Se il minore decide di non presentare il ricorso, egli potrà eventualmente richiedere il permesso di soggiorno per minore età da convertire al compimento della maggiore età oppure, se la decisione della CT arriva poco prima del compimento della maggiore età o successivamente al compimento stessa, potrà chiedere direttamente la conversione del permesso di soggiorno per richiesta asilo rilasciatogli da minorenne, trascorsi i 30 giorni per la presentazione del ricorso secondo le modalità previste per il permesso di soggiorno per la minore età già viste.

Durante tutta la procedura di riconoscimento della protezione internazionale il tutore gioca un ruolo chiave, di accompagnamento e garanzia, nei confronti del minore tutelato.

Per esempio, ha il compito di:

- vigilare che il minore sia stato ben informato e abbia ben compreso che cosa sia la protezione internazionale e quali siano le conseguenze del suo eventuale riconoscimento (impossibilità di rivolgersi alle Autorità del Paese di origine e di ritorno in quel Paese);
- verificare che al momento della presentazione della domanda di protezione internazionale, presso l'Ufficio Immigrazione e dell'intervista, in CT, sia presente un interprete che parli e comprenda la lingua del minore non accompagnato.